

**Causa Scoppola (n. 2) c. Italia – Grande Camera – sentenza 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03)**

**Fonti del diritto - leggi - legge penale - successione di leggi – giudizio abbreviato -applicazione della disciplina più sfavorevole al reo -- violazione del principio di retroattività della legge più favorevole al reo ex art. 7 par. 1 – sussiste.**

**Fonti del diritto - leggi - legge penale - successione di leggi – giudizio abbreviato -applicazione della disciplina più sfavorevole al reo – violazione del diritto ad un processo equo ex art. 6 par. 1 CEDU – sussiste.**

L'art. 7, par. 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Pertanto, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'art. 7, par. 1, CEDU l'applicazione della pena più sfavorevole al reo.

Costituisce altresì violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal d.l. n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato, essendo stato deluso il legittimo affidamento che l'imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale.

**Fatto.** Il 2 settembre 1999, dopo una lite con i suoi due figli, il ricorrente sig. Franco Scoppola uccise la moglie e ferì uno dei figli. La procura di Roma ne chiese il rinvio a giudizio per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di arma da fuoco. All'udienza preliminare del 18 febbraio 2000, il ricorrente chiese ed ottenne di essere giudicato secondo il rito abbreviato. La versione allora vigente dell'art. 442, comma 2, c.p.p. prevedeva che, se il reato commesso richiedeva la pena dell'ergastolo, la pena da applicare, per effetto della riduzione di pena derivante dalla scelta del suddetto rito speciale, sarebbe stata pari a trenta anni di reclusione. All'udienza del 24 novembre 2000, il GUP dichiarò il sig. Scoppola colpevole dei reati ascrittigli e lo condannò a trent'anni di reclusione.

Il giorno stesso della sentenza di condanna entrava in vigore il decreto legge n. 341 del 2000, il cui art. 7, intervenendo sulla disciplina del giudizio abbreviato, modificava l'art. 442 del c.p.p., prevedendo che la pena dell'ergastolo con isolamento diurno fosse sostituita dall'ergastolo semplice nelle ipotesi di concorso di reati o di reato continuato.

Il 12 gennaio 2001, la procura generale presso la corte d'appello di Roma propose ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP di Roma del 24 novembre 2000, sostenendo che il GUP avrebbe dovuto applicare l'articolo 7 del decreto legge n. 341 sopra citato, entrato in vigore il giorno stesso in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna. In particolare, la procura eccepeva che la mancata applicazione di questo testo da parte del GUP costituiva un evidente errore di diritto. Il sig. Scoppola propose a sua volta appello, chiedendo in via principale di essere assolto per mancanza dell'elemento soggettivo nella sua condotta al momento della commissione del reato; in via subordinata, chiese una riduzione della pena.

Con sentenza del 10 gennaio 2002, la corte d'assise d'appello, in applicazione del principio *tempus regit actum*, condannò il ricorrente all'ergastolo, ritenendo che la nuova disciplina relativa al rito abbreviato dovesse applicarsi anche ai procedimenti pendenti. Essa osservò in particolare che il GUP, applicando la normativa previgente, aveva determinato la pena in base al reato più grave, senza esaminare se era necessario disporre l'isolamento diurno in ragione della constatazione di colpevolezza pronunciata per gli altri capi d'accusa a carico del ricorrente. Tuttavia, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto legge n. 341, il GUP avrebbe dovuto applicare le nuove regole di determinazione della pena per il rito abbreviato. La Corte d'appello ha ricordato, peraltro, che ai

sensi dell'art. 8 del citato decreto, il ricorrente avrebbe potuto ritirare la sua richiesta di giudizio abbreviato e farsi giudicare secondo la procedura ordinaria. Poiché il ricorrente non aveva fatto tale scelta, la decisione di primo grado avrebbe dovuto tener conto della nuova disciplina delle pene nel frattempo intervenuta.

Il 18 febbraio il ricorrente proponeva ricorso in cassazione, adducendo, in primo luogo, la necessità che il processo d'appello fosse dichiarato nullo dal momento che egli non aveva avuto la possibilità di partecipare in qualità di imputato all'udienza del gennaio 2002 e, inoltre, che la pena applicata doveva considerarsi eccessiva. La Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente.

Il ricorrente propose allora ricorso straordinario per errore di fatto adducendo, tra le altre cose, che la sua assenza all'udienza d'appello in qualità di imputato integrava la violazione dell'art. 6 della Convenzione e che la sua condanna all'ergastolo – scaturita dall'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 341 del 2000 – costituiva violazione dell'articolo 7 della Convenzione. Osservava inoltre che la rinuncia alle garanzie procedurali, conseguenza della scelta del procedimento con rito abbreviato, non era stata compensata dalla riduzione di pena promessa dallo Stato al momento della medesima scelta. Anche tale ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Con ricorso del 24 marzo 2003 il sig. Scoppola adiva la Corte EDU, lamentando che la sua condanna all'ergastolo costituiva violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione, in quanto, pur avendo optato per un *iter* semplificato, era stato privato del vantaggio della sostituzione dell'ergastolo con trent'anni di detenzione.

**Diritto.** Relativamente alla lamentata violazione dell'art. 7 della Convenzione, la Grande Chambre ha svolto una preliminare ricognizione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla medesima disposizione, con riferimento al principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, alla nozione di pena e di prevedibilità della legge penale.

In particolare, i giudici di Strasburgo hanno ricordato come l'art. 7 non si limiti a proibire l'applicazione retroattiva delle norme penali sfavorevoli all'imputato, consacrando il principio della legalità dei reati e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), per cui non solo è fatto divieto di punire taluno per un fatto non previsto come reato al momento della commissione dello stesso, ma anche di interpretare estensivamente la legge penale, ad esempio per analogia (in tal senso, *Coëme ed altri c. Belgio*, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96).

La Grande Chambre ha poi rilevato che, sebbene l'art. 7 della Convenzione non menzioni espressamente l'obbligo per gli Stati contraenti di garantire all'imputato il beneficio conseguente ad un cambiamento di legislazione intervenuto dopo la commissione del reato, il paragrafo 1 del medesimo articolo, vietando di infliggere una "*pena più severa di quella che era applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso*", non esclude che l'imputato possa invece beneficiare di una pena più leggera, prevista da una legge entrata in vigore successivamente alla commissione del reato.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato che l'art. 7, par. 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.

Nel caso di specie – ritenuto l'art 442 c.p.p. ascrivibile alla categoria delle disposizioni di diritto penale materiale concernenti la severità della pena, per le quali trovano applicazione le sopra menzionate regole sulla retroattività contenute nell'art. 7 – la Corte ha constatato la violazione dell'art. 7, par. 1, CEDU, in quanto lo Stato sarebbe venuto meno al proprio obbligo di far

beneficiare l'imputato dell'applicazione della pena a lui più favorevole ed entrata in vigore dopo la commissione del reato. Infatti al ricorrente era stata inflitta la pena più severa fra tutte quelle contemplate dalle leggi succedutesi prima della condanna definitiva.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 6 CEDU, la Corte ha ricordato come tutte le garanzie procedurali alle quali ciascun imputato rinuncia nel caso in cui opti per il giudizio abbreviato, costituiscano degli aspetti fondamentali del diritto ad un processo equo consacrato dall'art. 6 della Convenzione. Per tale ragione, la suddetta rinuncia deve essere stabilita in modo non equivoco ed essere sorretta da un minimo di garanzie. La Corte ha pertanto affermato che è contrario al principio di sicurezza giuridica ed alla tutela del legittimo affidamento degli imputati che lo Stato possa unilateralmente ridurre i vantaggi derivanti dalla rinuncia a certi diritti inerenti alla nozione stessa di processo equo.

Nel caso in esame, l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal decreto legge n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato – avendo deluso il legittimo affidamento riposto dal sig. Scoppola, in sede di scelta del rito speciale, su una riduzione di pena – ha violato l'art. 6 CEDU relativo al diritto ad un processo equo.

Infine, la Corte, in sede di applicazione dell'art. 46 della Convenzione, ha ordinato allo Stato convenuto di sostituire l'ergastolo inflitto al sig. Scoppola con una pena conforme ai principi enunciati in sentenza, ossia non superiore ai trenta anni di reclusione.

Quanto al risarcimento dei danni morali subiti, la Corte, in via equitativa, ha riconosciuto al ricorrente la somma di 10.000,00 euro, e di 10.000,00 euro per le spese di procedura.

Opinione in parte dissenziente del giudice Nicolaou alla quale aderiscono i giudici Bratza, Loren, Jociene, Villiger e Sajò.

## **Precedenti giurisprudenziali**

### **Art. 7 CEDU**

- “Nullum crimen, nulla poena sine lege”:

S.W. e C.R. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 34 e § 32

Coëme e altri c. Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 145

Sud Fondi Srl e altri c. Italia, n. 75909/01, § 107, 20 gennaio 2009

Achour, già cit., § 43

- Nozione di «pena»:

(per quanto riguarda i «diritti di natura civile») cfr. X c. Francia, 31 marzo 1992, § 28, serie A n. 234-C, (per quanto riguarda le «accuse in materia penale») cfr. Demicoli c. Malta, 27 agosto 1991, § 31, serie A n. 210

Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, § 27, serie A n. 307-A

- Prevedibilità della legge penale:

Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, §§ 40-41, Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Recueil 1996 V, Coëme e altri, già cit., § 145, e E.K. c. Turchia, n. 28496/95, § 51, 7 febbraio 2002

- Retroattività:

Mione c. Italia (dec.), n. 7856/02, 12 febbraio 2004, e Rasnik c. Italia (dec.), n. 45989/06, 10 luglio 2007; v. anche Martelli c. Italia (dec.), n. 20402/03, 12 aprile 2007, relativa all'attuazione di una legge contenente nuove norme in materia di valutazione delle prove, e Coëme e altri, già cit., §§ 147-149, relativa all'applicazione immediata ai procedimenti in corso delle leggi di modifica delle norme in materia di prescrizione

#### **Art. 6 CEDU**

- Relativamente all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla conclusione giudiziaria della controversia:

Raffineries grecques Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, serie A n. 301 B, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112, Recueil 1997 VII, Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e 34165/96 - 34173/96, § 57, CEDU 1999 VII, e Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 126, CEDU 2006

- Sicurezza giuridica e tutela della fiducia legittima delle persone sottoposte a giudizio:

Unedic c. Francia, n. 20153/04, § 74, 18 dicembre 2008

- Rinuncia alle garanzie procedurali nei riti speciali:

Kwiatkowska c. Italia (dec.), n. 52868/99, 30 novembre 2000

Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993, § 31, serie A n. 277-A

Hermi c. Italia ([GC], n° 18114/02 § 73